

STATUTO DI CASCINA CLARABELLA - CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ETS

TITOLO I

DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

(Consorzio di cooperative sociali)

1. La Cooperativa è un consorzio di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, un'impresa sociale in conformità con il decreto legislativo n. 112 del 2017, un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017 e un consorzio stabile ai sensi dell'articolo 65 decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. La Cooperativa è iscritta nell'albo delle società cooperative e nell'albo regionale delle cooperative sociali.
3. La Cooperativa, per quanto non previsto nello statuto, è regolato dalle disposizioni sulle cooperative sociali e, in caso di lacune e in quanto compatibili, nel seguente ordine, dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dalla disciplina civilistica delle cooperative regolate anche dalle disposizioni sulla società per azioni, dal decreto legislativo n. 112 del 2017 e dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 2

(Denominazione - Sede - Durata)

1. La Cooperativa è denominata "CASCINA CLARABELLA - Consorzio stabile di cooperative sociali - Società cooperativa sociale - Impresa sociale - ETS". La denominazione della Cooperativa può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli. Nella corrispondenza e nei documenti di prassi la Cooperativa può essere indicata anche in forme abbreviate, quali "CASCINA CLARABELLA Impresa sociale s.c.s", "CASCINA CLARABELLA Cooperativa sociale", "CASCINA CLARABELLA Cooperativa sociale impresa sociale", "CASCINA CLARABELLA Cooperativa sociale ETS", "CASCINA CLARABELLA Consorzio stabile Cooperativa sociale" o "CASCINA CLARABELLA Consorzio Cooperativa sociale".
2. La Cooperativa ha sede in Corte Franca (Brescia).
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopi)

1. La Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, offrendo ai propri soci imprenditori opportunità di integrazione delle rispettive imprese o di talune di esse.

Novo soci

Carlo Genuch



2. La Cooperativa, nel diffondere un'economia basata sulla condivisione e sull'inclusione sociale, specialmente delle persone svantaggiate, si propone di realizzare beni, servizi e/o progetti in favore dei propri soci e delle comunità in cui opera.

3. La Cooperativa persegue i propri scopi in collaborazione sia con lo Stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione, attuando così la sussidiarietà orizzontale prevista nella Costituzione italiana, sia con altre cooperative ed enti del Terzo settore, mettendo in pratica i valori e i principi contenuti nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale.

4. La Cooperativa, in quanto ente mutualistico, persegue lo scopo mutualistico, offrendo ai soci operatori beni e/o servizi che sono oggetto dei relativi scambi mutualistici.

5. I soci operatori operano in modo congiunto, per la durata della Cooperativa, tramite la struttura della medesima, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Cooperativa, in quanto consorzio stabile, può decidere di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti pubblici direttamente e/o tramite i soci operatori indicati nelle relative gare.

6. La Cooperativa può svolgere le proprie attività mutualistiche anche con terzi.

7. La Cooperativa persegue lo scopo lucrativo nei limiti consentiti dal comma primo dall'articolo 2514 del codice civile.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3 la Cooperativa, anche in collaborazione con chiunque, si prefigge di esercitare, autonomamente e/o tramite i propri soci, una o più delle seguenti attività economiche:

a) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;

b) fornire servizi di supporto e consulenza tecnico-amministrativo-contabile, assistenza organizzativa e gestionale, commerciale marketing e promozione, immagine e comunicazione, assistenza ed organizzazione attività formative direttamente o tramite le cooperative associate, ricerca e sviluppo, reperimento e gestione patrimoni immobiliari, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità, tutela ambientale e risparmio energetico, supporto finanziario e legale e quant'altro necessario per migliorare la efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggia-

te;

- c) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica;
- d) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;
- e) gestire qualsiasi attività di formazione, di apprendistato e/o di addestramento, anche nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, se del caso mediante appositi accreditamenti o riconoscimenti ottenuti da competenti enti pubblici o privati;
- f) promuovere, coordinare e/o attuare progetti e attività di analisi, di ricerca e di studio sulle trasformazioni socio-economiche e culturali, anche al fine di migliorare e valorizzare i servizi offerti;
- g) promuovere l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici;
- h) attuare politiche attive del lavoro, se del caso previo accreditamento, con particolare attenzione alle fasce deboli e a rischio di esclusione;
- i) attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- j) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale, provinciale, regionale e nazionale;
- k) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
- l) sensibilizzare e animare le comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- m) promuovere e rivendicare l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermare il riconoscimento dei loro diritti;
- n) progettare, realizzare e/o gestire servizi innovativi e sperimentali, in accordo con gli enti locali, le associazioni e con i soggetti che si occupano di servizi alle persone e di tutela della salute;
- o) collaborare con enti e/o organizzazioni nazionali e internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate;
- p) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative,

Vobis soci Landi

Carlo Guarnati



e altri enti;

q) contrattare prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria;

r) effettuare presso operatori bancari, finanziari e assicurativi le operazioni di proprio interesse e di interesse dei soci;

s) diventare titolare, trustee, fiduciario, affidatario e/o gestore dei beni trasferiti, destinati, conferiti e/o gravati, anche ai sensi della legge n. 112 del 2016.

t) curare l'implementazione di sistemi di qualità;

u) gestire scuole ed enti formativi di ogni ordine e grado;

v) assistere e rappresentare i soci in tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti, erogazioni e/o agevolazioni di qualsiasi genere;

w) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero ottenere sul mercato;

x) compiere nell'interesse dei propri soci qualsiasi atto che consenta agli stessi di partecipare ad appalti pubblici o privati o comunque a gare nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

y) finanziare i soci e garantirli in caso di finanziamenti di terzi;

z) coordinare i propri segni distintivi con quelli dei soci;

aa) offrire ai soci i servizi consortili di loro interesse, come quello contabile, legale o di marketing;

bb) curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti dalla Cooperativa, dai soci o da terzi;

cc) realizzare e mantenere il verde pubblico e/o privato;

dd) esercitare attività agricole;

ee) esercitare attività nei seguenti settori: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, stampaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili, bonifiche di pozzi, terreni, reti fognarie;

ff) fornire lavorazioni manifatturiere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia o altre lavorazioni esternalizzate;

gg) produrre beni e/o servizi nel settore della ristorazione, tra cui progettare, realizzare e/o gestire centri di ristoro, centri di cottura, mense, ristoranti, agriturismi, servizi di catering, bar e chioschi, luoghi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;

hh) fornire servizi di trasporto di cibi e bevande;

ii) fornire servizi di ospitalità in strutture alberghiere ed extralberghiere, come case famiglia, case vacanza, ostelli, agriturismo, rifugi, fattorie didattiche, campeggi;

jj) progettare, realizzare e/o gestire impianti sportivi e/o ricreativi, servizi relativi al turismo sociale e culturale e altre inizia-

tive per la valorizzazione del territorio;

kk) offrire beni o servizi nel campo dell'ecologia, dell'ingegneria naturalistica, dei rifiuti e della valorizzazione e della tutela dell'ambiente;

ll) commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente e il territorio;

mm) fornire servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie

nn) fornire servizi di telecomunicazioni, come servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile;

oo) esercitare attività edilizie;

pp) vendere software, hardware e qualsiasi servizio legato all'informatica;

qq) fornire servizi di informatizzazione, di digitalizzazione e di gestione di dati o di informazioni;

rr) attività di marketing, di grafica, di spedizione e di stampa;

ss) offrire servizi telematici;

tt) locare o affittare immobili o mobili registrati e offrire servizi nella gestione degli immobili o dei mobili registrati;

uu) esercitare attività relative alla produzione, all'acquisto, alla vendita, all'uso, al risparmio, al trasporto, allo scambio e alla distribuzione di qualsiasi fonte di energia;

vv) progettare, realizzare e/o gestire attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative, anche di carattere residenziale, semi-residenziale, domiciliare, poliambulatoriale, ospedaliero e/o consultoriali, se del caso in centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, case di riposo, centri sociali o di accoglienza e socializzazione, come comunità alloggio o terapeutiche, strutture di prima accoglienza, case vacanza, colonie, campeggi, pensioni, ostelli e altre strutture ricettive;

ww) progettare, realizzare e/o gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, per persone diversamente abili, persone a rischio di emarginazione in difficoltà e con disagi psichici, minori nonché servizi integrati per residenze protette, servizi e centri di riabilitazione; a tali strutture potranno essere annesse attività ergoterapiche, di natura commerciale o agricola, finalizzate anche al reinserimento sociale delle persone affidate alla Co

Vasseri Lovati.

Paolo Lorenzini.



rativa;

xx) esercitare attività e servizi di assistenza a persone diversamente abili, anche inserite in attività e strutture scolastiche e/o educative;

yy) progettare, realizzare e/o gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

zz) progettare, realizzare e/o gestire asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteche, piccoli e grandi spazi di gioco;

aaa) vigilare i minori all'interno e all'esterno di strutture scolastiche;

bbb) offrire servizi culturali, di animazione, ricreativi e/o educativi rivolti ai giovani;

ccc) offrire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;

ddd) offrire servizi di formazione, formazione professionale e consulenza, anche attraverso corsi, convegni, laboratori, stage e seminari.

2. Le attività di cui al comma primo sono svolte nel rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio di professioni riservate.

3. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa a quelle di cui al comma primo o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dei medesimi scopi.

4. Nel perseguire gli scopi di cui all'articolo 3 la Cooperativa è impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo ad altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

5. La Cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altri enti o imprenditori esercenti attività analoghe, affini o connesse a quelle della Cooperativa e rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

TITOLO III SOCI

Articolo 5

(Categorie di soci)

1. La Cooperativa suddivide la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

a) soci operatori;

b) soci finanziatori.

2. I soci operatori possono essere contemporaneamente soci finanziatori.


3. Almeno il settanta per cento dei soci operatori deve corrispondere a cooperative sociali.

Articolo 6
(Requisiti e comunicazioni)

1. Per essere socio bisogna:
 - a) se socio cooperatore, non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione della Cooperativa, siano in concorrenza con essa;
 - b) se socio cooperatore, essere interessato ad acquistare dalla Cooperativa beni, servizi e/o prestazioni lavorative e a collaborare con la Cooperativa;
 - c) se socio cooperatore, essere un imprenditore, diverso da una persona fisica, il quale non si trovi in stato di liquidazione o sia sottoposto a procedure concorsuali;
 - d) se socio finanziatore, essere titolare di almeno tre azioni di finanziamento.
2. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
3. Qualsiasi comunicazione alla Cooperativa è effettuata dai soci mediante posta elettronica certificata.
4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci corrispondono, ad ogni effetto di legge e dello statuto, a quelli da loro comunicati alla Cooperativa. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'interessato alla Cooperativa.

Articolo 7
(Procedura di ammissione dei cooperatori)

1. Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare, se del caso elettronicamente, una domanda contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dalla Cooperativa.
2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio provvede senza indugio alla corrispondente iscrizione nel libro dei soci, dandone poi comunicazione al socio interessato, avendo prima verificato il suo versamento sia della porzione indicata dagli amministratori del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, sia delle eventuali spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli amministratori, sia del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori, sia del eventuale prestito sociale richiesto. La qualità di socio cooperatore si acquista a far data dalla predetta iscrizione.



Paulo Geronzi
Vossari
Carlo

3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'aspirante socio cooperatore, la cui domanda sia stata rigettata, con istanza inviata alla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente in occasione della successiva convocazione.

4. Il consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci cooperatori nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dallo stesso consiglio.

5. Non può essere socio cooperatore chi sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempiente verso la Cooperativa o abbia costretto quest'ultima a qualsiasi atto di intimazione per l'adempimento di obbligazioni da tale socio assunte nei suoi confronti.

Articolo 8

(Obblighi)

1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:

- a) acquistare beni, servizi e/o prestazioni lavorative dalla Cooperativa;
- b) versare il contributo consortile eventualmente deliberato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 9, comma quinto;
- c) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
- d) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- e) comunicare ogni variazione dei propri recapiti alla Cooperativa.

2. Il socio finanziatore ha l'obbligo di osservare quanto previsto nelle lettere c) - e).

3. Gli obblighi di cui alla lettera b) sono adempiuti in conformità con uno o più regolamenti che siano stati approvati o modificati con deliberazione dell'assemblea ordinaria, presa con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

Articolo 9

(Scambi e vantaggi mutualistici)

1. Il socio cooperatore è preferito a chi non sia socio cooperatore nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

2. La Cooperativa rispetta la parità di trattamento tra soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

3. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni sulla base di un'apposita deliberazione assembleare sia di sconti di varie specie sulla base di un'apposita deliberazione consiliare.

4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità dei beni, servizi e/o prestazioni lavorative forniti dalla Cooperativa. Il ristorno è ripartito in conformità con

uno o più regolamenti assembleari, eventualmente integrati da regolamenti consiliari.

5. Il contributo consortile richiesto al socio cooperatore corrisponde all'obbligo di versare alla Cooperativa una somma di denaro a fondo perduto. Il contributo consortile è calcolato in base alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra socio cooperatore e Cooperativa e/o alle dimensioni dei soci cooperatori. I contributi consortili possono essere richiesti per ripianare perdite sociali, solo se la relativa richiesta sia stata autorizzata da una deliberazione dell'assemblea ordinaria, presa con le maggioranze dell'assemblea straordinaria. I contributi consortili non possono essere in tutto o in parte imputati a capitale sociale. Il socio che non versi il contributo consortile può essere escluso dalla Cooperativa. Il contributo consortile è dovuto anche per i rapporti mutualistici che continuano dopo il recesso o l'esclusione del socio.

Articolo 10 (Recesso)

1. Ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;
- b) la trasformazione della Cooperativa;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la soppressione dell'articolo 42, comma secondo;
- h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.

2. Il socio cooperatore ha altresì diritto di recedere liberamente dalla Cooperativa mediante comunicazione spedita alla Cooperativa in qualsiasi momento. Questa dichiarazione di recesso, rispetto al rapporto sociale, ha efficacia centottanta giorni dopo la data di invio della relativa comunicazione, a meno che il consiglio deliberi di abbreviare o eliminare tale preavviso.

3. Il socio finanziatore ha altresì diritto di recedere relativamente alle proprie azioni di finanziamento, se queste gli riconoscano tale diritto una volta decorso un lasso di tempo minimo dalla loro sottoscrizione.

4. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

- a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
- b) la proroga del termine della Cooperativa.

5. Fuori dall'ipotesi di cui al comma secondo, il diritto

Vobisori Caridi

Carlo Genovese



so è esercitato mediante comunicazione spedita alla Cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 42 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione.

6. Fuori dall'ipotesi di cui al comma secondo, il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale, dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.

7. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

8. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall'invio della comunicazione di recesso alla Cooperativa.

9. Solo per il socio finanziatore il recesso può essere parziale.

Articolo 11

(Esclusione)

1. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio cooperatore, se costui:

a) eserciti, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione della Cooperativa, siano in concorrenza con essa;

b) non abbia instaurato alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa da almeno un anno;

c) essendo stato imprenditore, abbia perso tale qualifica;

d) si trovi in stato di liquidazione e/o sia sottoposto a procedure concorsuali;

e) si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;

f) abbia costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

g) si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Cooperativa.

2. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio finanziatore, se costui:

a) non abbia eseguito esattamente il proprio conferimento;

b) si trovi in uno o più dei casi di cui alle lettere a), e), f) e

g) del comma primo;

c) non sia più titolare di almeno tre azioni di finanziamento.

3. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio che non adempia esattamente il lodo, anche parziale, depositato ai sensi dell'articolo 42, quando tale inadempimento sia qualificabile come grave inosservanza degli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa.

4. L'esclusione ha effetto dall'invio della comunicazione al socio della motivata deliberazione con la quale lo si esclude. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 42 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

5. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia dell'esclusione sul rapporto sociale, continuano, salvo diversa indicazione contenuta nella relativa deliberazione di esclusione.

Articolo 12

(Morte o estinzione)

1. In caso di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono chiedere il rimborso delle azioni del socio estinto, ovvero il subentro nella partecipazione sociale dello stesso; in quest'ultimo caso, se necessario, occorre rispettare l'articolo 7 e indicare l'interessato a subentrare tra gli aventi causa.

2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, ai soggetti indicati dai suoi aventi causa sono trasferite le azioni del socio defunto o estinto.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 13

(Azioni)

1. La partecipazione sociale è rappresentata da:

- a) una o più azioni di cooperazione, se attributive della qualità di socio cooperatore;
- b) più azioni di finanziamento, se attributive della qualità di socio finanziatore.

2. Ogni azione ha un valore nominale pari a cinquecento euro. La somma dei valori nominali delle azioni di cooperazione e di finanziamento corrisponde al capitale sociale variabile della Cooperativa.

3. Possono essere conferiti in Cooperativa danaro, beni in natura e/o crediti.

4. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

5. La deliberazione di emissione delle azioni di finanziamento stabilisce i diritti incorporati in esse. Il relativo regolamento di

Vobrosori Landi

Carlo Guarnoni



missione, se integra lo statuto, può derogarlo.

6. Una volta che il possessore delle azioni di cooperazione non ha instaurato alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa da almeno settecentotrenta giorni, automaticamente le sue azioni di cooperazione sono convertite in azioni di finanziamento e la sua qualità di socio muta da socio cooperatore a socio finanziatore.

7. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Cooperativa dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. Il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni date in pegno o soggette a usufrutto.

8. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse, salva l'ipotesi di cui all'articolo 12, comma secondo.

9. La Cooperativa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 14

(Circolazione delle azioni)

1. Le azioni di cooperazione possono essere cedute a non soci cooperatori, con effetto verso il Consorzio, se la cessione è autorizzata dal consiglio di amministrazione. Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie azioni di cooperazione deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, allegando la domanda di cui all'articolo 7, comma primo, presentata dal cessionario. Il consiglio trasmette la propria decisione entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il cedente è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio cooperatore. Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 42, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. In caso di cessione tra soci cooperatori delle azioni di cooperazione, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, comunicano alla Cooperativa il trasferimento effettuato e chiedono il relativo aggiornamento nel libro dei soci.

3. Le azioni di finanziamento sono liberamente trasferibili.

4. La Cooperativa può acquistare azioni proprie e queste, una volta acquistate, possono essere dal consiglio di amministrazione ricollocate e/o annullate.

Articolo 15

(Rimborso della partecipazione sociale)

1. In caso di estinzione, recesso o esclusione del socio cooperato-

re, il pagamento della quota di liquidazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. In caso di recesso del socio finanziatore la relativa quota di liquidazione è esigibile nel rispetto dell'articolo 2437-quater del codice civile, in quanto compatibile. L'importo corrispondente alla quota di liquidazione è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e le relative somme, se non riscosse entro un quinquennio dal giorno in cui sono disponibili su tale conto, sono definitivamente destinate a riserva legale.

2. La quota di liquidazione è pari al valore nominale della partecipazione sociale da liquidare, ridotto sia delle eventuali perdite che abbiano intaccato il capitale sociale, sia dei corrispondenti conferimenti non ancora versati.

3. La Cooperativa può compensare qualsiasi proprio debito, tra cui quello di cui al comma primo, con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.

4. La Cooperativa, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le azioni, può farle acquistare da soci o, nel rispetto dell'articolo 7, da terzi.

5. La quota di liquidazione è al netto dei danni cagionati alla Cooperativa dal socio titolare della partecipazione rimborsata

TITOLO V ORGANI SOCIALI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16 (Convocazione)

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo (o dei luoghi), del giorno (o dei giorni) e dell'ora (o delle ore) dell'adunanza (o delle adunanze) in prima e in seconda convocazione, trasmesso a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, mediante messaggio di posta elettronica certificata. Lo stesso avviso sarà altresì inviato a ciascun socio, al suo indirizzo di posta elettronica ordinaria, dal medesimo indicato alla Cooperativa.

2. Nell'avviso di convocazione si può prevedere sia l'intervento all'assemblea in via alternativa o esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, sia la votazione per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre verificabile l'identità del socio interveniente e/o votante e sia consentito al socio interveniente e votante partecipare alla discussione.



Paulo Severo & Vassari Landi

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea generale, quando ne è fatta domanda da tanti soci il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data di presentazione della domanda stessa. Questa domanda deve contenere gli argomenti da trattare che siano diversi da quelli per cui la legge impone un previo progetto, proposta o relazione degli amministratori.

Articolo 17 **(Competenze)**

1. L'assemblea ordinaria:

a) delibera sul progetto di bilancio di esercizio, sul progetto di bilancio sociale e sulla destinazione degli utili e delle riserve;

b) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e può revocarli;

c) nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e il revisore legale dei conti, potendo poi revocarli solo per giusta causa;

d) determina l'eventuale compenso degli amministratori, potendo altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

e) determina il compenso dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;

g) determina, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo;

h) delibera sull'ammissione di nuovi soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 7;

i) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale e le correlate decisioni;

j) delibera la distribuzione dei ristorni;

k) approva uno o più regolamenti assembleari;

l) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera sull'emissione straordinaria di nuove azioni di cooperazione e sull'emissione delle azioni di finanziamento;

c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;

- d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
- e) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 18
(Intervento e voto)

- 1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
- 2. Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.
- 3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Al socio presente in assemblea non possono essere conferite più di due deleghe di voto, cui possono aggiungersi solo i voti esercitabili come rappresentante legale di altri soci. Il socio finanziatore può rappresentare in assemblea solo soci finanziatori. Il socio cooperatore può rappresentare in assemblea qualsiasi socio.
- 4. Oltre ai soci intervenuti, possono prendere la parola in assemblea gli amministratori, i sindaci e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza.
- 5. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea.

Articolo 19
(Presidenza)

- 1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
- 2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle persone indicate nell'ordine seguente:
 - a) il suo sostituto ai sensi dell'articolo 23, comma secondo;
 - b) un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione;
 - c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona più anziana presente in assemblea.
- 3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
- 4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 20
(Quorum costitutivi)

- 1. In prima convocazione l'assemblea è validamente convocata e l'intervento dei soci cui spettino almeno il cinquanta



Dobossoni Lombardi
Carlo Generoso

voti.

2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei soci presenti e, in sede straordinaria, con l'intervento di un numero di soci aventi almeno il dieci per cento dei voti spettanti a tutti i soci.

3. I voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea non possono essere esercitati, a qualsiasi titolo, per più di un terzo dalla categoria dei soci finanziatori.

4. Il presidente dell'assemblea, dopo aver verificato il raggiungimento del quorum costitutivo, se accerta il superamento del tetto di cui al comma terzo, sospende proporzionalmente i voti eccedentari dei soci finanziatori di modo da rispettare tale tetto.

Articolo 21

(Proroga dell'assemblea)

1. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'assemblea si costituisce e delibera con gli stessi quozienti previsti per l'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 22

(Quorum deliberativi)

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi e a maggioranza assoluta di voti espressi in caso di nomina dei liquidatori.

3. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le astensioni diverse da quelle dei soci in conflitto di interessi.

4. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

(Composizione e durata)

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri tra tre e nove. Almeno la maggioranza del consiglio è scelta tra le persone fisiche indi-

cate dai soci cooperatori che siano cooperative sociali. Sono scelti tra i candidati indicati dai lavoratori dipendenti del settore socio-sanitario della Cooperativa un consigliere se il consiglio è composto da tre o cinque componenti, ovvero due consiglieri se il consiglio è composto da sette o nove componenti.

2. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e uno o più vicepresidenti del consiglio, di cui uno vicario. Il presidente, se assente o impedito, è sostituito dal vicepresidente vicario e, se assente o impedito anche quest'ultimo, dal vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell'età; se sono assenti o impediti tutti i vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal consigliere più anziano d'età, a meno che il consiglio di amministrazione le attribuisca ad un altro consigliere.

3. I rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con esclusivo scopo lucrativo e di amministrazioni pubbliche non possono essere nominati presidente o vicepresidente vicario del consiglio.

4. Il consiglio, su indicazione del suo presidente, nomina un segretario del consiglio; il segretario, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano nella carica e, in caso di parità, da quello più anziano d'età, escluso il presidente.

5. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i debitori assoggettati a liquidazione giudiziale o coloro che sono stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che abbiano incarichi in enti pubblici o in società a controllo pubblico;

c) coloro che sono privi dei requisiti legali richiesti sulla base delle attività esercitate dalla Cooperativa.

5. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 24

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

3. Se vengono meno tutti gli amministratori non per loro scelta, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo



Paulo Genaro L. Volo Sordi Landino

di ordinaria amministrazione.

4. I sostituti nominati ai sensi del comma primo e secondo scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti. I sostituti dei consiglieri indicati dai lavoratori dipendenti del settore socio-sanitario della Cooperativa devono essere scelti tra i candidati indicati dagli stessi lavoratori.

Articolo 25

(Presidente)

1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto ai sensi dell'articolo 23, comma secondo:

- a) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario della Cooperativa;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del consiglio;
- c) si pone come interlocutore del collegio sindacale e degli eventuali comitati interni al consiglio;
- d) garantisce l'efficacia dei flussi informativi interni al consiglio e tra gli organi sociali.

Articolo 26

(Convocazione)

1. Il consiglio è convocato dal proprio presidente o dal suo sostituto. Chi convoca il consiglio deve fornire a tutti i consiglieri adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione e decide chi invitare oltre ai consiglieri e ai sindaci effettivi. I partecipanti al consiglio sono tenuti a tenere riservate le notizie conosciute in consiglio.

2. Il presidente o il suo sostituto deve convocare senza indugio il consiglio, se ne è fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal collegio sindacale, da almeno tre consiglieri in caso di consiglio composto da cinque o sette consiglieri, ovvero da almeno quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove consiglieri.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da chi è invitato a partecipare.

Articolo 27

(Riunioni e deliberazioni)

1. Le riunioni del consiglio possono essere validamente tenute anche o solo mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo

queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o il suo sostituto.

2. Il consiglio non può deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri in carica.

3. I partecipanti al consiglio devono dare notizia al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

4. Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il consiglio. Se il consiglio decide di delegare proprie competenze a singoli consiglieri, la relativa deliberazione è presa con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi in modo palese.

5. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, deve essere firmato da chi ha presieduto la riunione e dal relativo segretario. Gli estratti di questo libro, dichiarati conformi dal presidente del consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari.

Art. 28

(Competenze del consiglio)

1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'impresa della Cooperativa, compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il consiglio:

a) approva la struttura organizzativa della Cooperativa e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, assicurando che tale struttura rimanga conforme con i principi di corretta amministrazione e risulti coerente con l'attività svolta;

b) istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;

c) verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;

d) può approvare tutte le modificazioni statutarie che la normativa vigente consente di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione;

e) nomina, se del caso, il direttore generale;


f) predispone il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci e approva, se richiesto dalla legge, il bilancio consolidato;

g) delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, in materia di rimborso delle partecipazioni sociali e in materia di rapporti mutualistici coi soci;

h) delibera sull'emissione ordinaria di nuove azioni di competenza;

V. Rossi Lombardi

Paolo Genovese



- i) nomina e revoca i responsabili di tutte le funzioni aziendali la cui presenza è imposta dalla legge, previo parere del collegio sindacale relativamente agli eventuali responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- j) nomina o fa nominare gli esponenti aziendali degli enti controllati dalla Cooperativa;
- k) determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, avendo sentito il collegio sindacale;
- l) delibera in materia di assunzione, compensi, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa;
- m) istituisce, se del caso, comitati, anche temporanei, con funzioni consultive, istruttorie e/o propositive, i cui membri possono in tutto o in parte non essere consiglieri;
- n) approva, se del caso, i regolamenti che disciplinano la propria attività, l'organizzazione aziendale della Cooperativa e, se istituiti, dei comitati consiliari;
- o) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 29

(Deleghe gestorie)

1. Il consiglio può delegare propri poteri delegabili, al direttore generale, se nominato, e ai dipendenti e ai collaboratori della Cooperativa investiti di particolari funzioni.
2. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data notizia, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, allo stesso consiglio, nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 30

(Rappresentanza della Cooperativa)

1. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente vicario hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente vicario fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
2. Il consiglio, eventualmente con proprio regolamento, può conferire la rappresentanza della Cooperativa, congiuntamente o disgiuntamente, a propri componenti e a dipendenti e a collaboratori della Cooperativa, determinando i limiti della delega.
3. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente vicario possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
4. Il personale della Cooperativa al quale è stato conferito il potere di rappresentarla è responsabile dell'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa.

CAPO III
DIREZIONE GENERALE

Articolo 31
(Composizione)

1. La direzione generale è costituita dal direttore generale, se nominato.

Articolo 32
(Competenze)

1. Alla direzione generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

2. Il direttore generale è il capo dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa e ha potere di proposta al consiglio in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento di tali soggetti.

3. Il direttore generale:

- a) persegue gli obiettivi gestionali;
- b) sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della struttura aziendale e l'efficacia del sistema dei controlli interni;
- c) ha potere di proposta al consiglio;
- d) ha potere di avviare le azioni, anche giudiziarie, che appaiono più opportune per assicurare il recupero dei crediti della Cooperativa.

CAPO IV
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33
(Composizione)


1. Il collegio sindacale, ove presente, è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che sono privi dei requisiti legali richiesti sulla base delle attività esercitate dalla Cooperativa;
- c) i coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, sia degli amministratori, sia dei dipendenti, vuoi della Cooperativa, vuoi degli enti controllati dalla Cooperativa.

Novatori Rendò

Carlo Genovese



3. Il compenso deliberato dall'assemblea per i sindaci vale per tutta la durata del loro incarico.

Articolo 34

(Durata dell'incarico e sostituzione dei sindaci)

1. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

2. Se viene a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. Se viene a mancare il presidente del collegio, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco effettivo più anziano. I sostituti restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. Se coi supplenti non si riesce ad integrare il collegio, deve essere convocata l'assemblea, affinché essa provveda all'integrazione del collegio. I sostituti scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 35

(Funzionamento del collegio)

1. Il collegio è convocato mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun sindaco effettivo. Il presidente del collegio deve fornire agli altri sindaci adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.

2. Le riunioni del collegio possono essere validamente tenute anche o solo mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio.

3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Con il responsabile della revisione legale dei conti della Cooperativa il collegio sindacale si scambia informazioni e dati per l'espletamento dei rispettivi compiti.

5. I sindaci si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo.

6. I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

7. I verbali delle riunioni del collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 36
(Competenze)

1. Il collegio vigila:
 - a) l'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile;
 - c) ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
2. Il collegio è investito dei poteri previsti dalla legge, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e verifica nel tempo l'efficacia di queste ultime.
3. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.


TITOLO VI
RENDICONTAZIONE - UTILI

Articolo 37
(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio di amministrazione illustra i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte circa l'ammissione dei nuovi soci.
3. Il collegio sindacale riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sui fatti censurabili eventualmente denunciati e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 38
(Destinazione degli utili)

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:
 - a) a riserva legale per una quota non inferiore al trenta per cento;



Roberto Landi

Paolo Ferrarini

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

2. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma precedente può essere:

- a) distribuito ai soci;
- b) assegnato ad altre riserve o fondi;
- c) destinato a fini di beneficenza o mutualità.

3. L'assemblea, se destina una quota degli utili a beneficenza o mutualità, delega il potere di allocare tali utili al consiglio di amministrazione o a un suo comitato.

4. La Cooperativa non può distribuire tra i soci cooperatori dividendi, né direttamente né indirettamente.

5. La Cooperativa può distribuire dividendi tra i soci finanziatori nei limiti fissati dall'articolo 2514 codice civile.

Articolo 39

(Riserve)

1. Le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori, salvo le seguenti:

- a) la riserva acquisto azioni proprie;
- b) le riserve in cui siano allocati i resti derivanti dalla capitalizzazione di ristorni;
- c) le riserve in cui siano allocati gli apporti volontari dei soci destinati a incrementare il patrimonio sociale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 40

(Possibile raccolta di capitale di debito)

1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di uno o più regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione. Questa attività è svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. La Cooperativa può decidere di emettere obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del codice civile.

3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione degli strumenti di cui al comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto degli strumenti rimasti inoperti.

4. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti

ai non soci.

Articolo 41
(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. L'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci o i loro esponenti aziendali.
2. Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale, la Cooperativa riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile.
3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Vassetti Landi


Articolo 42
(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Brescia che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica nelle controversie di cui agli articoli 10, comma quinto, 11, comma quarto, e 14, comma primo.
2. Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma precedente sono decise da un arbitro unico, nominato dalla Camera arbitrale di Milano, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, in quanto compatibile. La sede dell'arbitrato è Brescia. L'arbitro unico deve depositare il lodo definitivo, presso la sede della Cooperativa, entro sei mesi dall'ultimo invio alle parti dell'accettazione della propria nomina.

Paolo Geronzi

Articolo 43
(Disciplina transitoria)

1. In deroga all'articolo 5, comma terzo, tutti i soci devono essere cooperative sociali o loro consorzi ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, fino all'abrogazione dell'articolo 10, comma ottavo, decreto legislativo n. 490 del 1997.



2. Fino all'abrogazione di cui al comma primo la denominazione sociale della Cooperativa può contenere l'acronimo ONLUS.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Brescia, 08/01/2025